

**Tribunale di Verona – Ordinanza 16.8.2012
(Composizione monocratica – Giudice LANNI)**

IL GIUDICE

omissis

rilevato che MCB ha riproposto, in base all'art. 126 comma D.P.R. n. 115/02, la domanda di ammissione al gratuito patrocinio (in funzione di una causa di separazione di futura instaurazione), già rigettata dal Consiglio dell'Ordine con provvedimento del 18/6/12;

considerato che l'istanza deve essere rivolta al Presidente del Tribunale (e all'interno di esso al presidente di Sezione) dinanzi al quale sarà instaurata la causa (v. Cass. n. 11364/09);

considerato che il Tribunale di Verona è l'Ufficio giudiziario dinanzi al quale sarà instaurata la causa di separazione;

considerato quindi che l'assegnazione a questo Giudice va considerata come una delega della competenza presidenziale, nell'ambito della ripartizione degli affari nel periodo feriale;

considerato che l'istanza risponde ai requisiti di contenuto previsti dall'art. 76 DPR n. 115/02;

considerato, inoltre, che sussistono le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio previste dal combinato disposto degli artt. 76 e 92 del D.P.R. n. 115/02, in quanto il reddito complessivo del nucleo familiare convivente, individuato in base all'art. 76 comma 2 (e composto dal padre e dalla madre, oltre che dal fratello minore e dai figli minorenni) è pari ad € 10.628,16, come autodichiarato dall'istante, e quindi è inferiore all'importo di € 10,628,16, aumentato due volte di € 1031,91, come previsto dall'art. 92 del D.P.R. n. 115/02;

P.Q.M.

- ammette MCB al patrocinio a spese dello Stato per la promozione di una causa di separazione personale nei confronti di AF, evidenziando che la parte deve nominare un difensore scelto tra quelli iscritti nell'elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato;

- dispone la trasmissione del provvedimento all'Agenzia delle Entrate di Verona, ai fini previsti dall'art. 98 DPR n. 115/02.